

**MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO N.118/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE  
(LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA)**







Art. 1

All'art. 16 (*Residenza*) della Legge n.118/2010 e successive modifiche è aggiunto, dopo il comma 2, il comma:

“2 bis. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, previa istanza motivata e documentata dell'interessato, fatti salvi i riferimenti della Gendarmeria-Ufficio Stranieri e degli uffici competenti, ha facoltà di trasformare il permesso straordinario per motivi umanitari, di cui all'art. 14, in permesso di soggiorno ordinario o in residenza, dopo una permanenza continuativa in Repubblica di almeno due anni.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

PASQUALE VALENTINI (PDCS)   
FRANCESCO MUSONÌ (PDCS)   
GIAN MATTEO ZEPPI (RETE)   
LUIGI CARLO CAPICCIOMI (PSI)   
FEDERICO PERSI ANASTI (MDSI)   
DENISE BROZZI (PS) 

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 29-5-2018

AL DIRIGENTE  
